

TI_GERICHTE 12.2004.18 vom 24. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.18

FR: TI_GERICHTE 12.2004.18 du 24 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2004.18 del 24 marzo 2005

Regeste

assegno - accettazione

Erwägungen

E. 1

Mediante l'assegno, l'assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all'assegnatario e questi a ritirare la cosa a proprio nome (art. 466 CO). L'assegnato che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all'assegnatario, è obbligato verso quest'ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell'assegno, non quelle fondate sui rapporti con l'assegnante (art. 468 cpv. 1 CO). L'accettazione ha per effetto di creare un nuovo debito, definito astratto e fondato sul rapporto di assegno o di prestazione, direttamente tra l'assegnato e l'assegnatario. In questo caso l'assegnato non può più opporre a quest'ultimo le eccezioni derivanti dai rapporti di provvista o di valuta (DTF 124 III 253 cons. 3b, 122 III 237 cons. 1b; 121 III 109 cons. 3a; Gautschi , Berner Kommentar, N. 3a ad art. 468 CO). L'accettazione dell'assegno è una manifestazione di volontà dell'assegnato, indirizzata all'assegnatario, che non necessita di una forma particolare e può avvenire per atti concludenti. È però necessario che l'assegnatario, fondandosi sulla dichiarazione di volontà, possa in buona fede dedurre dal comportamento dell'assegnato che questi intende impegnarsi nei suoi confronti (DTF 127 III 553 cons. 2e; 122 III 237 cons. 3b). In caso di contestazione, l'esistenza di una dichiarazione d'accettazione dell'assegnato incombe all'assegnatario.

E. 2

Il Pretore ha negato l'accettazione dell'assegno da parte della convenuta, rilevando che nella fattispecie concreta, stante il coinvolgimento di due banche, si è in presenza di una sequenza di bonifici sicché l'accettazione dell'assegno poteva avvenire solo dalla banca del beneficiario, vale a dire dalla _____ Bank, non invece da AO 1. Inoltre, l'invio delle fotocopie dell'ordine di pagamento sarebbe da intendere quale informazione dell'assegnatario e non quale volontà della banca di assumere un impegno specifico. L'appellante adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accettazione poteva avvenire validamente mediante dichiarazione di AO 1 nei confronti dell'assegnatario. Inoltre, in mancanza di accettazione attraverso il canale bancario, sarebbe intervenuta l'accettazione per atti concludenti, mediante la trasmissione senza riserve dell'ordine di bonifico, rafforzata da successive assicurazioni verbali. In merito alle copie degli ordini di pagamento, si rileva innanzitutto che il loro invio via fax all'appellante era stato concordato da AP 1 e P _____. Come già illustrato sopra (consid. A), nei precedenti contratti di compravendita P _____ chiedeva a G _____, funzionario della AO 1 che si occupava della gestione del suo conto, di trasmettere via fax copia

dell'ordine di bonifico regolarmente sottoscritto alla venditrice AP 1, beneficiaria del pagamento. Successivamente, un funzionario della Banca _____ di Ginevra, presso la quale i fondi dovevano essere accreditati a beneficio di AP 1, telefonava a F _____ per ottenere conferma dell'esecuzione del bonifico. Questo modo di procedere era stato adottato per evitare di consegnare la merce prima di avere la conferma che il pagamento fosse stato effettuato ("pas d'argent, pas de marchandise": rogatoria teste _____ risposta alla controdomanda 4). AP 1 non si accontentava quindi di ricevere copia dell'ordine di pagamento, ma, ricevutala, ne inviava copia alla propria banca _____ affinché questa potesse controllare l'arrivo dei fondi. Ricevuta conferma del loro arrivo, la funzionaria preposta informava il titolare della AP 1 che liberava quindi la merce a favore del cliente _____. Se, come sostiene l'appellante, l'invio del fax fosse stato considerato quale accettazione dell'assegno, non vi sarebbe stata necessità alcuna di procedere ad ulteriori verifiche. Tali verifiche invece s'imponevano e sono effettivamente state fatte perché secondo gli usi commerciali il semplice invio della copia di un documento s'intende fatto a mero scopo informativo, mentre non si può dedurre la volontà del mittente di assumersi un onere specifico (DTF 127 III 553, cons. 2e). Manca poi qualsiasi indizio che permetta di ritenere che, apponendo il proprio visto sull'ordine di pagamento, il F _____ avesse in qualche modo inteso vincolare la banca. Non si può quindi affermare che con l'invio del fax AO 1 abbia voluto assumersi obblighi propri.

E. 3

Per quanto concerne ora i due assegni di cui trattasi, AO 1 ha proceduto nel solco di quanto fatto in precedenti occasioni, inviando a AP 1 copia degli ordini di bonifico via fax. AP 1 non ha invece seguito il precedente schema, omettendo di far intervenire la _____ Bank di Ginevra per le ulteriori verifiche. Fermo restando che, per i motivi esposti al punto precedente, il solo invio di copia dell'ordine di pagamento non poteva essere considerato quale accettazione dell'assegno, resta da esaminare se l'accettazione sia intervenuta in altro modo. L'appellante sostiene che in occasione di una richiesta d'informazione telefonica, F _____ avrebbe dato assicurazioni verbali circa il fatto che gli ordini di cui trattasi sarebbero stati eseguiti, creando così l'apparenza che la banca si fosse impegnata nel senso di accettare l'assegno. G _____, impiegato della AP 1, sentito quale teste, ha affermato di aver telefonato a F _____ il quale gli ha riferito che i pagamenti non erano ancora stati fatti ma che era in procinto di farli ("qu'il était en train de les faire": verbale rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Due testimoni affermano poi di aver seguito il colloquio tra L _____ e F _____ perché era inserito l'altoparlante: P _____, a mente del quale F _____ aveva indicato che il pagamento lo avrebbe fatto "subito", e C _____ il quale asserisce di aver udito che F _____ aveva garantito la data dello Swift (verbale rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Se non che _____ F _____ afferma di aver sempre parlato unicamente con il titolare della AP 1 ed esclude di aver mai parlato con L _____. Per i due ordini di pagamento contestati rileva poi di averne parlato con AP 1 il quale gli aveva chiesto spiegazioni in merito al mancato arrivo dei pagamenti, al che egli aveva addotto la mancanza di copertura (verbale 31 maggio 1999, pag. 2). Da queste testimonianze, di segno opposto, non è possibile ricavare certezze sul contenuto delle informazioni tra AP 1 e AO 1 Gioverà però rilevare che la data del colloquio telefonico di cui riferiscono L _____, B _____ e K _____ - e di cui F _____ nega l'esistenza - si situerebbe tra il 9 ed il 15 ottobre 1995 - essendo avvenuto durante l'assenza del titolare della AP 1 -, verosimilmente il giorno 11, data alla quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento, oppure nei giorni

successivi, e ciò ritenuto che nelle proprie dichiarazioni scritte (doc. M, N) - poi confermate in occasione del loro interrogatorio - i testi hanno fatto riferimento ad entrambe le fatture impagate (I_____ e T_____). In quei giorni però il conto _____ a carico del quale dovevano essere eseguiti gli ordini di pagamento, era abbondantemente in rosso: a fronte di un limite di credito di fr. 300'000.-, il 9 ottobre v'era un passivo di fr. 474'836,51. Il giorno 11 ottobre, a dipendenza di un'entrata di fr. 104'600.- e di uscite di fr. 83'5000.- lo stato del conto presentava un saldo negativo di fr. 453'736,51, diminuito a fr. 348'686,51 il giorno 13 ottobre. In siffatta situazione, pur tenendo conto della possibilità di superare la linea di credito qualora vi fossero altre coperture (teste _____, verbale 31 maggio 1999 pag. 2), peraltro non note, è perlomeno dubbio che F_____ abbia promesso l'esecuzione immediata degli ordini di pagamento litigiosi. Di conseguenza, stante l'incongruenza degli elementi probatori non si può ritenere provata l'accettazione dell'assegno da parte della banca.

E. 4

Il Pretore ha negato l'esistenza di un atto illecito nel comportamento di AO 1 argomentando che l'invio dei fax da parte del funzionario F_____, pur essendo inusuale non era in contrasto con i regolamenti della banca. L'appellante sostiene per contro che l'agire della convenuta costituisce un atto illecito, con la trasmissione senza riserve degli ordini di bonifico via fax AO 1 avendo creato la falsa apparenza che i bonifici previsti sarebbero stati effettivamente eseguiti, inducendo l'attrice a spossessarsi della merce. La tesi dell'atto illecito va disattesa già perché, come spiegato dalla stessa appellante in petizione (pag. 3), l'invio a lei di copia degli ordini di bonifico era stato espressamente concordato tra tutte le parti, sicché essa è ora malvenuta a sostenere che ciò costituisce un illecito da parte della banca. Inoltre, come già stabilito in precedenza, non vi sono elementi per ritenere che, in applicazione del principio dell'affidamento, siffatto invio potesse essere considerato quale manifestazione di volontà della banca di obbligarsi. Né peraltro, come visto, AP 1 lo aveva interpretato in tal senso nell'ambito delle precedenti transazioni. Se, per il fatto che in precedenza le operazioni erano andate tutte a buon fine, l'appellante ha modificato il proprio modo di procedere omettendo le ulteriori verifiche e prescindendo dall'informarsi presso la propria banca circa l'effettiva esecuzione degli ordini di pagamento, ciò non costituisce motivo che le permetta di mutare la valenza dell'agire di AO 1 la quale non si è scostata da quanto fatto per le precedenti transazioni. Anche su questo punto l'appello va respinto, e di conseguenza l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata - ma contestata dall'attrice la quale afferma di aver sollecitato l'emanazione della sentenza di primo grado il 4 agosto 2003, interrompendo così la prescrizione - può restare indecisa.

E. 5

L'appellante contesta l'ammontare della tassa di giustizia, fissata dal Pretore in fr. 10'000.-, sostenendo che la stessa andrebbe fissata in fr. 5'000.- al massimo. Nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede al giudice un ampio potere d'apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso. Qualora la tassa di giustizia rientri tra i minimi ed i massimi della tariffa, non è data all'autorità di seconda istanza facoltà di modifica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 51). In concreto il valore di causa è stato indicato dall'attrice in sede di petizione in fr. 290'000.- (US\$ 197'507,50 al cambio di fr. 1.44 per US\$). Per cause di valore litigioso tra fr. 200'001.- e fr. 500'000.- la LTG prevede una tassa di giustizia da fr. 2'000.- a fr. 10'000.-. È ben vero che, fissandola nel caso concreto in fr. 10'000.-, il Pretore ha applicato il massimo della tariffa, ma è

comunque rimasto nei limiti imposti dalla legge, mentre l'appellante medesima riconosce che la causa è stata molto laboriosa. Non v'è quindi motivo per procedere ad una riduzione come richiesto dall'appellante.

E. 6

Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.